



## F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 192 DELL'1 dicembre 2000

#### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Umberto Calandrella e dall'avv. Massimiliano Giotto, Componenti, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione dell'1 dicembre 2000, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 11

#### RECLAMI

Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l'ammenda di L. 20.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Atalanta del 19/11/00 – C.U. n. 174 del 21/11/00).

Con C.U. 174 del 21/11/00, il Giudice Sportivo comminava alla Soc. Napoli l'ammenda di lire 20.000.000 per avere sostenitori di questa, per tutta la durata della gara Napoli-Atalanta disputatasi il 19/11/00, “ lanciato una trentina di bottiglie di plastica piene d'acqua e vuote, che cadevano sul terreno di giuoco; per aver fatto esplodere, al 31° del primo tempo, all'interno del recinto di giuoco un petardo con notevole fragore; per avere un suo sostenitore, al 30° del secondo tempo, lanciato una bottiglietta in plastica di coca cola verso un calciatore avversario intento a battere un calcio d'angolo; per aver scagliato, al 43° del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di giuoco; per avere un suo sostenitore fatto indebito ingresso, con modalità e finalità pacifiche, sul terreno di giuoco prima dell'inizio della partita; recidiva specifica reiterata”.

Avverso tale provvedimento, la Soc. Napoli ha proposto formale e tempestivo reclamo. In particolare, la reclamante, pur dichiarandosi consapevole della rilevanza disciplinare degli episodi sanzionati, ai sensi degli artt. 6 comma 3 C.G.S. e 62 n.2 delle N.O.I.F., eccepisce l'eccessività della sanzione, sia in relazione alla portata effettiva degli avvenimenti, rilevando che gli stessi non hanno prodotto alcuna conseguenza lesiva, sia in relazione alla richiamata esistenza di recidiva.

Inoltre, cita una precedente delibera di questa Commissione, asserendo che, nel caso richiamato, era stata disposta la riduzione dell'ammenda, pur in presenza di episodi a suo dire più gravi rispetto a quelli in esame. Conclude per una congrua riduzione dell'ammenda.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali ed il gravame proposto, ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia congrua e proporzionata alla rilevanza ed entità dei fatti contestati e sia stata correttamente determinata, anche in relazione alla contestata recidiva reiterata specifica.

In particolare, va osservato che la gravità degli episodi non può essere valutata con esclusivo riferimento all'assenza di conseguenze lesive, dovendosi invece tenere conto della pericolosità intrinseca dei lanci di oggetti (ad es.: bottiglietta piena a metà di bibita all'indirizzo di un calciatore avversario che si apprestava a battere un calcio d'angolo), nonché della reiteratezza degli episodi medesimi per tutta la durata dell'incontro, come riferito da uno degli assistenti dell'arbitro.

Il richiamo ad una precedente decisione non appare rilevante, tenuto conto della diversità di ciascuna fattispecie nonché del fatto che gli episodi addebitati alla Soc. Napoli si sono svolti durante una gara del campionato di Serie A.

Per tali motivi, si dispone il rigetto del reclamo e l'incameramento della relativa tassa.

Reclamo della Soc. CROTONE avverso la squalifica per **quattro** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Jean Pierre **CYPRIEN** (gara Torino-Crotone del 19/11/00 – C.U. n. 175 del 21/11/00).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo del 21/11/00 con la quale è stata inflitta al calciatore della Soc. Crotone Jean Pierre Cyprien la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara in relazione ai fatti verificatisi nel corso dell'incontro Torino-Crotone del 19/11/00, hanno proposto reclamo la Soc. Crotone ed il tesserato.

I reclamanti ritengono la decisione del Giudice Sportivo illegittima per i seguenti motivi:

- il gesto imputato al calciatore non aveva carica di violenza gratuita e proditoria, né aveva provocato danni fisici nei confronti del calciatore avversario o dell'assistente dell'arbitro;
- la presunta condotta aggressiva non è stata specificata nelle sue concrete modalità, tenuto conto il primo Giudice non ha precisato se la stessa sia stata integrata da espressioni verbali e di protesta;
- il Cyprien sarebbe stato provocato dall'avversario, il quale, durante la gara, gli avrebbe rivolto espressioni offensive.

In via istruttoria i reclamanti richiedono: il supplemento dei referti del direttore di gara e dell'assistente in ordine al comportamento che sarebbe stato tenuto dal calciatore avversario nei confronti del calciatore del Crotone Cyprien; - l'acquisizione della testimonianza del tesserato della Soc. Crotone Domenico Giampà in ordine al preteso comportamento provocatorio tenuto dal calciatore del Torino – l'acquisizione della documentazione filmata e della registrazione audio-televisiva in ordine ai fatti verificatisi al termine della gara e relativi al comportamento tenuto dal calciatore della Soc. Torino nei confronti di Cyprien.

Nel merito chiedono la riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in via principale ad una sola giornata con ammenda, ed in via subordinata due giornate effettive di gara.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, sentiti i rappresentanti dei reclamanti, esperiti ulteriori accertamenti, osserva quanto segue: le istanze istruttorie di acquisizione delle testimonianze del tesserato Giampà e della documentazione filmata nonché della registrazione audio visiva non sono ammissibili in quanto la prima non è prevista dal C.G.S. (art. 25), mentre la seconda non rientra nella previsione di cui all'art. 9 numero 3 ter dello stesso C.G.S.. Quest'ultima norma dispone infatti che il procedimento di acquisizione di immagini televisive possa essere instaurato solo in seguito a riservata segnalazione della Procura Federale al Giudice Sportivo. Pertanto non rientra tra i poteri di questa Commissione procedere alla acquisizione del materiale richiesto dalla reclamante.

Per quanto concerne il merito, la Commissione rileva innanzi tutto che la condotta tenuta dal Cyprien a danno del calciatore avversario è stata descritta dall'assistente dell'arbitro in modo chiaro e circostanziato, per cui non si è ritenuto necessario procedere ad alcuna integrazione del referto dello stesso. Non vi è dubbio che si è trattato di condotta violenta e non di un semplice "spintonamento", come sostenuto dalla reclamante. La circostanza si può desumere dal fatto che il calciatore della Soc. Torino è rovinato addosso all'assistente, provocando la caduta di entrambi.

Non risulta agli atti ufficiali che il calciatore del Torino avesse posto in essere durante la gara, condotta ingiuriosa o comunque provocatoria nei confronti del Cyprien. Manca quindi qualsiasi supporto probatorio per concedere all'incolpato l'attenuante della provocazione.

Quanto alla condotta successiva del Cyprien ed il supplemento di rapporto acquisito nella odierna riunione ha consentito di appurare che l'incolpato, dopo aver colpito l'avversario, era trattenuto da una persona, probabilmente da un agente della Forza dell'Ordine. Il direttore di gara, peraltro, ha precisato di non essere in grado di stabilire se il calciatore avesse o meno in qual momento intenzione di avventarsi contro qualcuno.

Ritiene, pertanto, la Commissione che tale comportamento, pur sanzionabile, non integri una fattispecie di aggressione, neppure sotto forma di tentativo e debba essere sanzionata in forma più lieve.

Valutata nel complesso la condotta del Cyprien, la Commissione ritiene sanzione congrua quella della squalifica per tre giornate effettive di gara.

Per tali motivi questa Commissione delibera, in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore della Soc. Crotone Jean Pierre Cyprien e ordina la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

---

PUBBLICATO IN MILANO L'1 DICEMBRE 2000

IL SEGRETARIO  
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE  
dott. Franco Carraro